

**ATTO FINALE DELLA  
CONFERENZA INTERNAZIONALE  
E  
DECISIONE DELLA  
CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA  
IN MERITO ALL'EMENDAMENTO  
DELLE DISPOSIZIONI COMMERCIALI  
DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

**ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE  
E DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA**

- I. Tra il 17 dicembre 1994 e il 18 dicembre 1997 la Conferenza provvisoria della Carta dell'energia si è riunita al fine di negoziare un emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia. Una conferenza per adottare tale emendamento si è svolta a Bruxelles il 23 e 24 aprile 1998. Ad essa hanno partecipato rappresentanti della Repubblica di Albania, la Repubblica di Armenia, l'Australia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica azera, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bielorussia, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, le Comunità europee, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica federale tedesca, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Islanda, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Giappone, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica della Lettonia, il Principato di Liechtenstein, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Moldavia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Federazione russa, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica, la Repubblica del Tagikistan, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Turchia, il Turkmenistan, l'Ucraina, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica dell'Uzbekistan (in prosieguo designati "i rappresentanti"), nonché osservatori di taluni paesi e organizzazioni internazionali invitati.
  
- II. La Conferenza della Carta dell'energia, istituita definitivamente in occasione dell'entrata in vigore, il 16 aprile 1998, del trattato sulla Carta dell'energia, si è riunita il 23 e il 24 aprile 1998 anche al fine di valutare l'opportunità di adottare l'emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia, ai sensi delle disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia.

**EMENDAMENTO DELLE DISPOSIZIONI COMMERCIALI  
DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

- III. Il testo dell'emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia (in prosieguo: "l'emendamento"), che figura nell'allegato I, e le decisioni ad esso relative, che figurano nell'allegato II, sono stati adottati secondo le modalità della Conferenza internazionale convocata a tal fine e in virtù del trattato sulla Carta dell'energia ai sensi della procedura prevista dal trattato.

## CLAUSOLE INTERPRETATIVE

IV. Sono state adottate le seguenti clausole interpretative relative all'emendamento:

1. Clausola interpretativa relativa all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) e all'allegato W:

Fatto salvo l'elenco di cui al paragrafo 6 dell'articolo XXIV del GATT 1994, riportato nell'allegato W, parte A, punto 1, lettera a), sottopunto i), ogni firmatario interessato da un aumento dei dazi doganali o di altri oneri di qualsiasi tipo in conseguenza di o in relazione all'importazione o all'esportazione di cui alla prima frase di detto paragrafo, è autorizzato a sollecitare consultazioni in seno alla Conferenza della Carta.

2. Clausola interpretativa relativa all'articolo 29, paragrafo 7:

Nel caso di un firmatario non membro dell'OMC ed elencato nell'allegato BR, nell'allegato BRQ o in entrambi, ogni concessione offerta formalmente nel corso del processo di adesione all'OMC in merito ai materiali o ai prodotti energetici di cui all'allegato EM II o alle attrezzature del settore energetico di cui all'allegato EQ II sarà considerata, ai fini del presente articolo, un impegno a titolo dell'OMC.

3. Clausola interpretativa relativa all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 34, paragrafo 3, lettera o):

La Conferenza della Carta svolge una revisione annuale relativamente all'eventuale trasferimento di materiali e prodotti energetici o di attrezzature del settore energetico dagli allegati EM I o EQ I agli allegati EM II o EQ II.

## DICHIARAZIONI

- V. Sono state fatte le seguenti dichiarazioni in merito all'emendamento:

### Dichiarazione congiunta sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

I firmatari confermano il loro impegno ad assicurare un'effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale secondo i più rigorosi criteri internazionali.

Ai fini della presente dichiarazione, i diritti di proprietà intellettuale comprendono, in particolare, i diritti d'autore e i diritti connessi (compresi i programmi e le basi di dati informatici), i marchi di fabbrica, le indicazioni geografiche, i brevetti, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori e le informazioni riservate.

### Dichiarazione congiunta della Federazione russa e dell'Unione europea

La Federazione russa ha sollevato la questione del commercio di materie nucleari. La Federazione russa e l'UE convengono che l'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Federazione russa, l'Unione europea e i suoi Stati membri, entrato in vigore il 1° dicembre 1997, è il quadro appropriato per trattare tale questione, come confermato nelle conclusioni del Consiglio di cooperazione del 27 gennaio 1998.

**EMENDAMENTO  
DELLE DISPOSIZIONI COMMERCIALI  
DEL  
TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

## ARTICOLO 1

Il testo dell'articolo 29 del trattato è sostituito dal testo seguente:

### Articolo 29

#### DISPOSIZIONI PROVVISORIE SU QUESTIONI COMMERCIALI

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse per il periodo in cui vi sono Parti contraenti non membri dell'OMC.
2.
  - a) Gli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse tra Parti contraenti delle quali almeno una non è membro dell'OMC sono disciplinati, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) e le eccezioni e le norme di cui all'allegato W, dalle disposizioni dell'accordo OMC applicate relativamente ai materiali e ai prodotti energetici e alle attrezzature connesse, come se tutte le Parti contraenti fossero membri dell'OMC.
  - b) Gli scambi di una Parte contraente che in precedenza faceva parte dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche possono invece essere disciplinati, fatto salvo il disposto dell'allegato TFU, da un accordo tra due o più di tali Stati fino al 1° dicembre 1999 ovvero fino all'ammissione nell'OMC di detta Parte contraente, se precedente.
3.
  - a) Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, alla data della firma o del deposito del suo strumento di adesione fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati ai materiali e ai prodotti energetici in concomitanza dell'importazione o dell'esportazione, indicando il livello applicato alla data della firma o del deposito. Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, fornisce in tale data al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati alle attrezzature del settore energetico al momento dell'importazione o esportazione, indicando il livello applicato a tale data.

- b) Ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato a far data dal 24 aprile 1998, alla data del deposito del suo strumento di adesione fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati ai materiali e prodotti energetici e alle attrezzature connesse in concomitanza dell'importazione o dell'esportazione, indicando il livello applicato alla data del deposito.

Tutte le modifiche di tali tariffe e oneri di qualsiasi tipo applicati o connessi alle importazioni o esportazioni sono notificate al Segretariato che ne informa le Parti contraenti.

- 4. Ciascuna Parte contraente si impegna a non aumentare dette tariffe o altri oneri applicati o connessi alle importazioni o alle esportazioni:
  - a) nel caso di importazione di materiali e prodotti energetici enumerati nell'allegato EM I o di attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ I e descritte nella parte I dell'elenco relativo alle Parti contraenti di cui all'articolo II del GATT 1994, oltre il livello ivi stabilito, se la Parte contraente è membro dell'OMC;
  - b) nel caso di esportazione di materiali e prodotti energetici enumerati nell'allegato EM I o di attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ I e della loro importazione se la Parte contraente non è membro dell'OMC, oltre l'ultimo livello notificato al Segretariato, fatte salve le disposizioni applicabili ai sensi del paragrafo 2, lettera a).
- 5. Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre il livello di cui al paragrafo 4, soltanto se:
  - a) per quanto riguarda i dazi doganali e gli altri oneri imposti al momento dell'importazione, tale misura non è incompatibile con le disposizioni applicabili dell'accordo OMC diverse dalle disposizioni dell'accordo OMC enumerate nell'allegato W; ovvero



- b) abbia notificato al Segretariato, nella massima misura possibile ai sensi delle proprie procedure legislative, la proposta di detto aumento, abbia fornito alle altre Parti contraenti interessate ragionevoli possibilità di consultazione in merito alla proposta e abbia preso in considerazione eventuali osservazioni di dette Parti contraenti.
6. Per quanto riguarda il commercio tra Parti contraenti di cui almeno una non sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, tali Parti contraenti non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri applicati o connessi all'importazione o all'esportazione di materie e di prodotti energetici enumerati nell'allegato EM II o di attrezzature del settore energetico di cui all'allegato EQ II oltre il livello più basso applicato alla data della decisione della Conferenza sulla Carta di aggiungere il prodotto in questione all'elenco dell'allegato pertinente.

Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre questo livello soltanto qualora:

- a) nel caso di dazi doganali o altri oneri applicati o connessi all'importazione, tale misura non sia incompatibile con le disposizioni applicabili dell'accordo OMC diverse dalle disposizioni del suddetto accordo enumerate nell'allegato W; oppure
  - b) in circostanze eccezionali non previste altrove nel presente trattato, la Conferenza sulla Carta decida di sospendere l'obbligo normalmente imposto ad una Parte contraente dal presente paragrafo, ammettendo un aumento di un dazio doganale, soggetto ad eventuali condizioni da parte della Conferenza sulla Carta.
7. In deroga al paragrafo 6, nel caso di scambi commerciali coperti da tale paragrafo, le Parti contraenti elencate nell'allegato BR per quanto riguarda i materiali e i prodotti energetici enumerati nell'allegato EM II o nell'allegato BRQ per quanto riguarda le attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ II, non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da qualsiasi disposizione loro applicabile ai sensi dell'accordo OMC.
8. Gli altri dazi doganali e oneri applicati o connessi all'importazione o all'esportazione di materie e di prodotti energetici o di attrezzature connesse sono definiti tenendo conto delle disposizioni dell'intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 modificato ai sensi dell'allegato W.

9. L'allegato D si applica:

- a) alle controversie riguardanti il rispetto delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi del presente articolo;
- b) alle controversie concernenti l'applicazione da parte di una Parte contraente di qualsiasi misura, in contraddizione o no con le disposizioni del presente articolo che, a giudizio di un'altra Parte contraente, annullino o riducano i benefici a questa direttamente o indirettamente ascrivibili ai sensi del presente articolo, e
- c) salvo diverso accordo tra le Parti contraenti interessate alla controversia, alle controversie concernenti il rispetto dell'articolo 5 tra Parti contraenti di cui almeno una non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio;

tuttavia, l'allegato D non si applica alle controversie tra le Parti contraenti derivanti sostanzialmente da un accordo che:

- i) è stato notificato a norma del paragrafo 2, lettera b) e dell'allegato TFU e che soddisfa i requisiti ivi previsti; o
- ii) istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale come descritto nell'articolo XXIV del GATT 1994".

## ARTICOLO 2

Il trattato è modificato come segue:

Nel preambolo, settima premessa, la parte di frase "nell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e negli atti correlati" è sostituita dalla parte di frase "nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio".

Nel preambolo, ottava premessa, l'espressione "e relativa apparecchiatura" è sostituita dall'espressione "attrezzature del settore energetico".

Nel preambolo, nona premessa, la parte di frase "all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio" è sostituita dalla parte di frase "all'Organizzazione mondiale del commercio".

Nel preambolo, decima premessa, la parte di frase "parti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dei suoi atti correlati" è sostituita dalla parte di frase "membri dell'Organizzazione mondiale del commercio".

Nell'articolo 1 il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. "Materiali e prodotti energetici", sulla base del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci che figurano negli allegati EM I o EM II."

Nell'articolo 1 il testo seguente è inserito dopo il testo del paragrafo 4:

"4bis. "Attrezzature del settore energetico", sulla base del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci che figurano negli allegati EQ I o EQ II."

Nell'articolo 1 il testo del paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:"

- "(a) "OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio istituita dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
- (b) "Accordo OMC": l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, le decisioni, le dichiarazioni e le intese pertinenti come successivamente rettificato, emendato o modificato;

- (c) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio come specificato nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio come successivamente rettificato, emendato o modificato."

Nell'articolo 3 dopo "materiali e prodotti energetici " è inserita l'espressione "e attrezzature connesse".

Nel titolo dell'articolo 4 l'espressione "al GATT e agli atti correlati" è sostituita dall'espressione "all'accordo OMC"; nel testo dell'articolo 4, l'espressione "membri del GATT" è sostituita dall'espressione "membri dell'Organizzazione mondiale del commercio", e l'espressione "del GATT e agli atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nell'articolo 5, paragrafo 1, dopo "articoli III e XI del GATT" è inserita la cifra "1994" e la parte di frase "al GATT e agli atti correlati" è sostituita dall'espressione "all'accordo OMC".

Nell'articolo 14, paragrafo 6, la parte di frase "del GATT e degli atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nell'articolo 20, paragrafo 1, la parte di frase "del GATT e dei relativi atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC", e dopo "materiali e prodotti energetici" è inserito "o di attrezzature connesse".

Nell'articolo 21, paragrafo 4, la parte di frase "L'articolo 29, paragrafi da 2 a 6" è sostituita con la parte di frase "L'articolo 29, paragrafi da 2 a 8".

Nell'articolo 25, paragrafo 3, la parte di frase "del GATT e degli atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nell'articolo 34, paragrafo 3, dopo la lettera m) sono inseriti i punti seguenti:

- "n) esaminare e approvare l'elenco dei firmatari che figura negli allegati BR o BRQ o in entrambi;
- o) esaminare e approvare l'aggiunta nell'allegato EM II di voci che figurano nell'allegato EM I e la loro corrispondente soppressione dall'allegato EM I, come pure l'aggiunta nell'allegato EQ II di voci che figurano nell'allegato EQ I e la loro corrispondente soppressione dall'allegato EQ I;".

Nell'articolo 34, paragrafo 3, la lettera "n)" è sostituita dalla lettera "p)".

Nell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la lettera "G" è sostituita dalla lettera "W".

Nell'articolo 36, paragrafo 1, dopo la lettera f) è inserita la lettera seguente:

"g) approvazione dell'aggiunta nell'allegato EM II di voci che figurano nell'allegato EM I e loro soppressione dall'allegato EM I oltre che l'aggiunta nell'allegato EQ II di voci che figurano nell'allegato EQ I e loro soppressione dall'allegato EQ I;"

Nell'articolo 36, paragrafo 4, la lettera "f)" è sostituita dalla lettera "g)".

Nell'indice degli allegati del trattato sulla Carta dell'energia, l'espressione "Allegato EM" è sostituita dall'espressione "Allegato EM I"; nei punti da 2 a 4 sono inseriti gli allegati aggiuntivi "Allegato EM II Materie e prodotti energetici (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)", "Allegato EQ I Elenco delle attrezzature del settore energetico (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 bis)" e "Allegato EQ II Elenco delle attrezzature del settore energetico (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 bis)".

Al punto 9 (Allegato G) la parte di frase "del GATT e degli atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC", e l'espressione "Allegato G" è sostituita dall'espressione "Allegato W".

Gli allegati da 2 a 10 sono rinumerati da 5 a 13. Ai punti 14 e 15 sono inseriti gli allegati aggiuntivi "Allegato BR Elenco delle Parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da qualsiasi disposizione loro applicabile ai sensi dell'accordo OMC (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)" e "Allegato BRQ Elenco delle Parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell'accordo OMC (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)".

Gli allegati da 11 a 14 sono rinumerati da 16 a 19.

Nell'allegato D l'espressione "(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)" è sostituita dall'espressione "(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 9)."

Nell'allegato EM al posto di "EM" leggasi "EM I".

Nell'allegato TRM, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, lettere a) e b), l'espressione "membro del GATT" è sostituita dall'espressione "membro dell'Organizzazione mondiale del commercio".

Nell'allegato TFU, paragrafi 2, lettera c), 4, prima frase, e 6, prima frase, l'espressione "del GATT e atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

### ARTICOLO 3

L'allegato D del trattato è modificato come segue:

Nel titolo l'espressione "(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)" è sostituita con l'espressione "(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 9)."

Alla fine del paragrafo 1, lettera a), dopo il numero "29" è eliminato il punto ed è inserito il testo seguente:

" , o relativo ad ogni misura suscettibile di annullare o ridurre i benefici direttamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell'articolo 29."

Nel paragrafo 1, lettera b), fine della prima frase, dopo il numero "29" è eliminato il punto ed è inserito il testo seguente:

" , o relativo ad ogni misura suscettibile di annullare o ridurre i benefici direttamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell'articolo 29.;"

nella seconda frase, l'espressione "del GATT e atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nel paragrafo 1, lettera d), dopo l'espressione "ed un'altra parte contraente" è aggiunto il testo seguente:

"o che annullano o riducono i benefici direttamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell'articolo 29".

Nel paragrafo 2, lettera a), seconda frase, l'espressione "del GATT e atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nel paragrafo 3, lettera a), secondo comma, l'espressione "del GATT e degli atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC";

il testo della penultima frase è sostituito dal testo seguente:

"I collegi si ispirano alle interpretazioni date all'accordo OMC nell'ambito di detto accordo e non discutono la compatibilità con l'articolo 5 o 29 di prassi seguite da una parte contraente membro dell'Organizzazione mondiale del commercio nei confronti di altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio ai quali applica l'accordo OMC e che non sono state seguite da tali altri membri per la soluzione di controversie a titolo dell'accordo OMC."

Nel paragrafo 4, lettera b), prima frase, l'espressione "del GATT o atto correlato applicabile" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nel paragrafo 5 lettera (c), l'espressione "del GATT o atto correlato applicabile" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nel paragrafo 7, prima frase, l'espressione "membri del GATT" è sostituita dall'espressione "membri dell'Organizzazione mondiale del commercio"

e la parte di frase "sono designate come tali per i collegi del GATT" è sostituita dal testo seguente:

"possono essere persone i cui nomi figurano nell'elenco indicativo di persone aventi o no dei legami con amministrazioni nazionali, di cui all'articolo 8 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle controversie che figurano nell'allegato 2 dell'accordo OMC oppure persone che hanno già fatto parte di un collegio per la soluzione delle controversie nel quadro del GATT o dell'Organizzazione mondiale del commercio."

Dopo il paragrafo 9 è aggiunto il seguente testo:

"10. Quando una parte contraente fa valere l'articolo 29, paragrafo 9, lettera b), il presente allegato si applica, fatte salve le modifiche seguenti:

- a) la parte reclamante presenta una giustificazione dettagliata a sostegno di qualsiasi domanda di consultazioni o di creazione di un collegio a proposito di una misura di cui ritiene che annulli o riduca i benefici ad essa direttamente o indirettamente ascrivibili ai sensi dell'articolo 29;
- b) qualora si sia concluso che una misura annulli o riduca i benefici ai sensi dell'articolo 29 senza che vi sia una violazione di quest'articolo, non vi è alcun obbligo di ritirare detta misura; tuttavia, in tale caso, il collegio raccomanda che la parte contraente interessata proceda ad un adeguamento reciprocamente soddisfacente;
- c) il collegio arbitrale previsto al paragrafo 6, lettera b) può determinare, su richiesta di una parte, la consistenza dei benefici che sono stati annullati o ridotti e può inoltre suggerire modalità per un adeguamento reciprocamente soddisfacente; tali proposte non sono vincolanti per le parti in causa".

## ARTICOLO 4

L'allegato seguente sostituisce l'allegato G del trattato:

### ALLEGATO W

#### ECCEZIONI E NORME CHE DISCIPLINANO L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO OMC (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera (a))

#### A. Eccezioni all'applicazione delle disposizioni dell'accordo OMC.

Le seguenti disposizioni dell'accordo OMC non sono applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a):

#### 1. Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio: tutte ad eccezione degli articoli IX, paragrafi 3 e 4 e XVI, paragrafi 1, 3 e 4.

##### a) L'allegato 1A dell'accordo OMC:

Accordi multilaterali sugli scambi di merci:

##### i) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

- II. Elenchi di concessioni, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b), primo comma, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 7
- IV. Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche
- XV. Disposizioni relative ai cambi
- XVIII. Aiuto dello Stato in favore dello sviluppo economico
- XXII. Consultazioni
- XXIII. Vanificazione e pregiudizio
- XXIV. Unioni doganali e Aree di libero scambio, paragrafo 6
- XXV. Azione collettiva delle Parti contraenti
- XXVI. Accettazione, entrata in vigore e registrazione
- XXVII. Sospensione o ritiro di concessioni
- XXVIII. Modifica degli elenchi
- XXVIII.bis Negoziati tariffari
- XXIX. Rapporto di questo accordo con la Carta dell'Avana
- XXX. Emendamenti



XXXI.	Recesso
XXXII	Parti contraenti
XXXIII	Adesione
XXXV	Non applicazione dell'accordo tra determinate parti contraenti
XXXVI	Principi e obiettivi
XXXVII	Impegni
XXXVIII	Azione collettiva
Appendice H	Attinente all'articolo XXVI
Allegato I	Note e disposizioni complementari (per quanto riguarda gli articoli del GATT citati sopra)

Intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

2. Data di incorporazione degli altri dazi o oneri nell'elenco
4. Contestazioni (soltanto la prima frase)
6. Risoluzione delle controversie
8. Sostituzione della decisione BISD 27S/24.

Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

1. Soltanto l'espressione "affinché siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5"
5. Gruppo di lavoro sul commercio di Stato

Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

5. Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti, eccetto l'ultima frase
7. Revisioni in seno al Comitato, l'espressione "o dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera b)"
8. Procedure di consultazione semplificate
13. Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti, prima frase; terza frase: l'espressione "e dell'articolo XVIII, lettera b), della dichiarazione del 1979" e ultima frase.

Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

Tutte eccetto il paragrafo 13.

Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

3. Annullamento o riduzione dei benefici

Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

Protocollo di Marrakech allegato al GATT 1994.

- ii) Accordo sull'agricoltura
- iii) Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie
- iv) Accordo sui tessili e sull'abbigliamento
- v) Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi:

Preambolo (primo, ottavo e nono considerando)

- 1.3 Disposizioni generali
  - 10.5 L'espressione "paesi sviluppati"; le parole "francese o spagnolo" sono sostituiti dalla parola "o russo"
  - 10.6 La parte di frase "e richiamerà l'attenzione dei paesi in via di sviluppo membri ... per essi particolare interesse."
  - 10.9 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità (lingue)
  - 11. Assistenza tecnica ad altri membri
  - 12. Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo membri
  - 13. Il Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi
  - 14. Consultazioni e risoluzione delle controversie
  - 15. Disposizioni finali (ad eccezione dei paragrafi 15.2 e 15.5)
- Allegato 2 Gruppi di esperti

- vi) Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali
- vii) Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (antidumping)
  - 15. Paesi in via di sviluppo membri
  - 16. Comitato per le pratiche antidumping
  - 17. Consultazioni e risoluzione delle controversie
  - 18. Disposizioni finali, paragrafi 2 e 6

viii) Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (valore in dogana)

Preambolo, secondo considerando, la parte di frase "e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo"

14. Applicazione degli allegati (seconda frase, eccetto se riferita all'allegato III, paragrafi 6 e 7)
18. Istituzioni (comitato per la valutazione in dogana)
19. Consultazioni e risoluzione delle controversie
20. Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo
21. Riserve
23. Esame
24. Segretariato

Allegato II Comitato tecnico per la valutazione in dogana

Allegato III Disposizioni supplementari (eccetto i paragrafi 6 e 7)

ix) Accordo sulle ispezioni pre-imbarco

Preambolo, commi 2 e 3

- 3.3 Assistenza tecnica
6. Esame
7. Consultazioni
8. Risoluzione delle controversie

x) Accordo relativo alle regole in materia di origine

Preambolo, ottavo capoverso

4. Istituzioni
  6. Esame
  7. Consultazioni
  8. Risoluzione delle controversie
  9. Armonizzazione delle regole in materia di origine
- Allegato I Comitato tecnico per le regole in materia di origine

xi) Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione

1. paragrafo 4, lettera a) Disposizioni generali (ultima frase)
2. paragrafo 2 Licenze automatiche di importazione (nota 5)
3. paragrafo 5, punto iv) Licenze di importazione non automatiche (ultima frase)
4. Istituzioni
6. Consultazioni e risoluzione delle controversie
7. Esame (eccetto paragrafo 3)
8. Disposizioni finali (eccetto paragrafo 2)

xii) Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

4. Rimedi (eccetto i paragrafi 1, 2 e 3)
  5. Effetti pregiudizievoli, ultima frase
  6. Grave pregiudizio (paragrafo 6, le espressioni "ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato V" e "insorta ai sensi dell'articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4"; al paragrafo 8, la parte di frase ", ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell'allegato V" e paragrafo 9)
  7. Mezzi di tutela (eccetto i paragrafi 1, 2 e 3)
  8. Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale, paragrafo 5 e nota 25
  9. Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati
  24. Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari
  26. Vigilanza
  27. Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo membri
  29. Trasformazione in una economia di mercato, paragrafo 2 (eccetto prima frase)
  30. Risoluzione delle controversie
  31. Applicazione provvisoria
  32. Paragrafi 2, 7 e 8 (soltanto nella misura in cui fanno riferimento agli allegati V e VII) Disposizioni finali
- Allegato V Procedure per la raccolta di informazioni concernenti il grave danno
- Allegato VII Paese in via di sviluppo

xiii) Accordo sulle misure di salvaguardia

9. Paesi in via di sviluppo membri
  12. Notifica e consultazioni, paragrafo 10
  13. Vigilanza
  14. Risoluzione delle controversie
- Allegato "Eccezione"

- b) Allegato 1B dell'accordo OMC:  
Accordo generale sugli scambi di servizi
- c) Allegato 1C dell'accordo OMC:  
Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
- d) Allegato 2 dell'accordo OMC:  
Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie
- e) Allegato 3 dell'accordo OMC:  
Meccanismo di esame delle politiche commerciali
- f) Allegato 4 dell'accordo OMC:  
Accordi commerciali multilaterali:
  - i) Accordo sul commercio di aeromobili civili
  - ii) Accordo sugli appalti pubblici
- g) Decisioni ministeriali, dichiarazioni e intese:
  - i) Decisione sulle misure a favore dei paesi meno avanzati
  - ii) Dichiarazione sul contributo dell'Organizzazione mondiale del commercio per il raggiungimento di una maggiore coerenza a livello globale nella definizione delle politiche
  - iii) Decisione sulle procedure di notifica
  - iv) Dichiarazione sui rapporti tra l'Organizzazione mondiale del commercio e il Fondo monetario internazionale
  - v) Decisione sulle misure relative ai possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari
  - vi) Decisione sulla notifica di primo inserimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento

- vii) Decisione sul riesame della pubblicazione del centro d'informazioni ISO/CEI
- viii) Decisione sulla proposta di intesa relativa al sistema informativo degli standard OMC-ISO
- ix) Decisione sulla prevenzione delle elusioni
- x) Decisione sulla revisione dell'articolo 17, paragrafo 6 dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
- xi) Dichiarazione sulla risoluzione delle controversie ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della parte V dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
- xii) Decisione relativa ai casi in cui le amministrazioni doganali hanno motivo di dubitare della veridicità o della correttezza del valore dichiarato
- xiii) Decisione sui testi relativi ai valori minimi e alle importazioni effettuate da agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi
- xiv) Decisione sulle disposizioni istituzionali per quanto riguarda l'accordo generale sugli scambi di servizi
- xv) Decisione relativa ad alcune procedure di risoluzione delle controversie per quanto riguarda l'accordo generale sugli scambi di servizi
- xvi) Decisione sugli scambi di servizi e l'ambiente
- xvii) Decisione sui negoziati relativi alla circolazione delle persone fisiche
- xviii) Decisione sui servizi finanziari
- xix) Decisione sui negoziati relativi ai servizi di trasporto marittimo
- xx) Decisione sui negoziati relativi alle telecomunicazioni di base
- xxi) Decisione sui servizi professionali
- xxii) Decisione relativa all'adozione dell'accordo sugli appalti pubblici
- xxiv) Decisione sull'applicazione e sulla revisione dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

- xxv) Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari
- xxvi) Decisione sull'accettazione e l'adozione dell'accordo che istituisce l'OMC
- xxvii) Decisione sul commercio e l'ambiente
- xviii) Decisione sulle conseguenze strutturali e finanziarie che derivano dall'applicazione dell'accordo che istituisce l'OMC
- xxix) Decisione relativa alla creazione del Comitato preparatorio per l'OMC

2. Tutte le altre disposizioni dell'accordo OMC che si riferiscono:

- a) all'assistenza governativa allo sviluppo economico e al trattamento dei paesi in via di sviluppo, salvo i paragrafi da 1 a 4 della decisione del 28 novembre 1979 (L/4903) sul trattamento differenziale e più favorevole, la reciprocità e la piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo;
- b) all'istituzione e al funzionamento di comitati ad hoc e di altre istituzioni sussidiarie;
- c) alla firma, all'adesione, all'entrata in vigore, al recesso, al deposito e alla registrazione.

3. Tutti gli accordi, le disposizioni, le decisioni, le intese o le altre azioni comuni adottate ai sensi delle disposizioni enunciate ai paragrafi 1 o 2.

4. Gli scambi di materie nucleari possono essere disciplinati dagli accordi menzionati nelle dichiarazioni relative al presente paragrafo che figurano nell'atto finale della Conferenza sulla Carta europea dell'energia.

B. Norme che disciplinano l'applicazione delle disposizioni dell'accordo OMC.

- 1. In mancanza di interpretazione adeguata dell'accordo OMC adottata dalla Conferenza ministeriale o dal Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 2, dell'accordo OMC, nel caso di disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), la Conferenza sulla Carta può adottare un'interpretazione.

2. Le domande di deroghe ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 2 e 6, lettera b), sono sottoposte alla Conferenza sulla Carta che applicherà, a tal fine, le procedure di cui all'articolo IX, paragrafi 3 e 4 dell'accordo OMC.
3. Le deroghe agli obblighi in vigore nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio sono considerate in vigore ai fini dell'articolo 29 finché restano in vigore nell'OMC.
4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafi 4, 5 e 7, le disposizioni dell'articolo II del GATT 1994 che non sono state abrogate sono modificate come segue:
  - i) I materiali e i prodotti energetici enumerati nell'allegato EM II e le attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ II, importati da qualsiasi altra parte contraente o esportate nel suo territorio, sono esonerati dai dazi doganali o oneri di qualsiasi tipo applicati o legati all'importazione o all'esportazione, superiori a quelli applicati alla data di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o a quelli applicati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, o a quelli direttamente e obbligatoriamente applicati dalla legislazione in vigore nel territorio d'importazione o di esportazione alla data di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase.
  - ii) Nell'articolo II del GATT 1994 nulla impedisce ad una parte contraente di applicare in qualsiasi momento all'importazione o all'esportazione di un prodotto:
    - a) un onere equivalente ad un'imposta interna applicata ai sensi delle disposizioni dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994 per quanto riguarda il prodotto interno simile o per quanto riguarda un articolo a partire dal quale il prodotto importato è stato fabbricato o prodotto in tutto o in parte;
    - b) qualsiasi dazio antidumping o compensativo applicato ai sensi delle disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;
    - c) onorari o altri oneri proporzionali al costo dei servizi resi.
  - iii) Nessuna parte contraente può cambiare il proprio metodo di determinazione del valore in dogana o di conversione delle valute in modo da alterare il valore degli obblighi di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafi 6 o 7.



- iv) Se una parte contraente stabilisce, mantiene o autorizza, formalmente o di fatto, un monopolio d'importazione o d'esportazione di materie o di prodotti energetici di cui all'allegato EM II o di attrezzature del settore energetico di cui all'allegato EQ II, tale monopolio non può accordare una protezione mediamente superiore a quella permessa dall'obbligo di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafi 6 o 7. Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l'utilizzo da parte delle parti contraenti di qualsiasi forma di aiuto ai produttori nazionali autorizzato da altre disposizioni del presente trattato.
- v) Se una parte contraente considera che un prodotto non riceve da un'altra parte contraente il trattamento che ritiene sia stato previsto dall'obbligo di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafi 6 o 7, essa sottopone direttamente la questione all'attenzione dell'altra parte contraente. Se quest'ultima conviene sul fatto che il trattamento previsto era quello chiesto dalla prima parte contraente, ma dichiara che tale trattamento non può essere accordato poiché un tribunale o un'altra autorità competente ha ordinato che il prodotto in causa non può, ai sensi della regolamentazione tariffaria della suddetta parte contraente, essere classificato in modo da consentire il trattamento previsto dal presente trattato, le due parti contraenti, insieme alle altre parti contraenti sostanzialmente interessate, avviano immediatamente ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un adeguamento compensativo.
- vi) a) I dazi e gli altri oneri specifici che figurano nel repertorio delle tariffe concernenti le parti contraenti membri del Fondo monetario internazionale e i margini preferenziali di alcuni dazi e oneri mantenuti dalle suddette parti contraenti, sono espressi nella valuta pertinente, alla parità accettata o temporaneamente riconosciuta dal Fondo alla data dello statu quo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7. Di conseguenza, qualora questa parità sia costantemente ridotta di oltre il venti per cento rispetto a quanto stabilito negli articoli pertinenti dell'accordo sul Fondo monetario internazionale, i suddetti diritti e oneri specifici e i margini di preferenza possono essere adeguati per tenere conto di tale riduzione, purché la Conferenza decida che tali adeguamenti non altereranno il valore dell'obbligo di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafi 6 o 7 o in qualsiasi altro articolo del presente trattato, tenendo debitamente conto di tutti i fattori che possono influenzare la necessità o l'urgenza di tali adeguamenti.

- b) Disposizioni simili si applicano a ogni parte contraente non membro del Fondo, a decorrere dalla data nella quale diventa membro del Fondo, o conclude un accordo speciale sui cambi ai sensi dell'articolo XV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
  - vii) Ogni parte contraente notifica al segretariato i dazi doganali e gli altri oneri di qualsiasi tipo applicabili alla data dello statu quo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase. Il segretariato tiene un repertorio delle tariffe dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo pertinenti ai fini dello statu quo concernente i dazi doganali e gli oneri di qualsiasi tipo ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 6 o 7.
5. La decisione del 26 marzo 1980 relativa alla "Creazione di un sistema a fogli mobili per gli elenchi di concessioni tariffarie" (BISD S27/24) non è applicabile ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a). Fatto salvo l'articolo 29, paragrafi 4, 5 o 7, le disposizioni applicabili dell'intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 si applicano con le modifiche seguenti:
- i) Per garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 la natura e il livello di qualsiasi "altro dazio doganale o onere" applicato all'importazione o all'esportazione di materie e di prodotti energetici enumerati nell'allegato EM II o di attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ II disciplinate dalla suddetta disposizione, sono registrati nel repertorio delle tariffe ai livelli applicati, rispettivamente, alla data dello statu quo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o alla data di cui all'articolo 29, paragrafo 7, unitamente alla voce tariffaria alla quale si applicano. Resta inteso che tale iscrizione non modifica la natura giuridica degli "altri dazi o oneri".
  - ii) Gli "altri dazi o oneri" sono registrati per quanto riguarda le materie e i prodotti energetici enumerati nell'allegato EM II e le attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ II.
  - iii) Ogni parte contraente può contestare l'esistenza di un "altro dazio o onere", sulla base del fatto che, per la voce in questione, nessun "altro dazio o onere" di questo tipo esisteva alla data dello statu quo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o a alla data di cui all'articolo 29, paragrafo 7; ogni parte contraente può inoltre contestare la compatibilità del livello registrato di qualsiasi "altro dazio o onere" con l'obbligo di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafi 6 o 7, per un periodo di un anno dopo l'entrata in vigore della modifica delle disposizioni commerciali del presente trattato, adottato dalla Conferenza sulla Carta il 24 aprile 1998, o un anno dopo la notifica al segretariato del livello dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o all'articolo 29, paragrafo 7, se corrispondente ad una data più recente.

- iv) La registrazione di "altri dazi o oneri" nel repertorio delle tariffe non pregiudica la loro compatibilità con i diritti e gli obblighi previsti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 diversi da quelli di cui al summenzionato punto (iii). Tutte le Parti contraenti conservano il diritto di contestare in qualsiasi momento la compatibilità di "altri dazi o oneri" con tali obblighi.
  - v) Gli "altri dazi o oneri" omessi in una notifica al Segretariato non possono esservi aggiunti successivamente e gli "altri dazi o oneri" registrati ad un livello inferiore rispetto a quello vigente alla data applicabile non saranno riportati a quest'ultimo livello, a meno che tali aggiunte o modifiche siano effettuate entro sei mesi dalla notifica al Segretariato.
6. Quando l'accordo OMC fa riferimento a "dazi registrati negli elenchi" o a "dazi consolidati", occorre leggere "il livello dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo consentito ai sensi dell'articolo 29, paragrafi da 4 a 8".
7. Quando l'accordo OMC si riferisce alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC (o un'espressione simile) come data di riferimento per un'azione, occorre sostituirla con la data di entrata in vigore della modifica delle disposizioni commerciali del presente trattato, adottata dalla Conferenza sulla Carta il 24 aprile 1998.
8. Per quanto riguarda le notifiche richieste dalle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a):
- a) le parti contraenti che non sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio indirizzano la loro notifica al Segretariato. Il Segretariato distribuisce copie delle notifiche a tutte le parti contraenti. Le notifiche fatte al Segretariato devono essere redatte in una delle lingue facenti fede del presente trattato. I documenti di accompagnamento possono essere redatti soltanto nella lingua della parte contraente;
  - b) questi requisiti non si applicano alle parti contraenti del trattato che sono anche membri dell'Organizzazione mondiale del commercio il quale stabilisce i propri requisiti in materia di notifica.
9. Quando si applica l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), o paragrafo 6, lettera b), la Conferenza sulla Carta adempie tutti i doveri applicabili imposti dall'accordo OMC agli organismi competenti ai sensi di detto accordo.

10. a) Le interpretazioni dell'accordo OMC adottate dalla Conferenza ministeriale o dal Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 2, dell'accordo OMC si applicano nella misura in cui interpretano disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a).
- b) Le modifiche dell'accordo OMC ai sensi dell'articolo X dell'accordo OMC vincolanti per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (diverse da quelle di cui all'articolo X, paragrafo 9) nella misura in cui modificano le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), o vi si riferiscono, si applicano a meno che una parte contraente chieda alla Conferenza sulla Carta di non applicarli o di modificarli. La Conferenza sulla Carta adotta la decisione a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti e fissa la data della fine dell'applicazione o della modifica di tale emendamento. Una domanda di disapplicazione o di modifica di un emendamento può comprendere la richiesta di sospendere l'applicazione dell'emendamento in attesa della decisione della Conferenza sulla Carta.

Le domande alla Conferenza sulla Carta ai sensi del presente paragrafo sono presentate entro sei mesi dalla notifica da parte del Segretariato dell'entrata in vigore dell'emendamento nell'ambito dell'accordo OMC.

- (c) Le interpretazioni, gli emendamenti o i nuovi strumenti adottati dall'OMC, diversi dalle interpretazioni e dagli emendamenti applicati ai sensi delle lettere a) e b), non sono applicabili.

## **ARTICOLO 5**

Gli allegati seguenti sono inseriti negli allegati del trattato:

### **2. ALLEGATO EM II**

**MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI**  
(ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)

### 3. ALLEGATO EQ I

#### ELENCO DELLE ATTREZZATURE DEL SETTORE ENERGETICO (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 bis)

Il termine "Ex" di cui al presente allegato sta ad indicare che la descrizione dei prodotti cui si fa riferimento non include tutta la gamma di prodotti di cui alle voci della nomenclatura dell'Organizzazione mondiale delle dogane o ai codici del sistema armonizzato.

Ex 39.19 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

- Ex 3919 10 - In rotoli di larghezza non superiore a 20 cm
  - Rotoli dei tipi utilizzati per la protezione di oleodotti, gasdotti e condotte flessibili "sea lines"

Ex 73.04 (\*) Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

- 73.04 10 - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti
- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas: (1)
- 73.04 21 (1) - Aste di perforazione
- 73.04 29 (1) - Altri

Ex 73.05 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,6 mm, di ferro o di acciaio

- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti
- 7305 11 - Saldati longitudinalmente ad arco sommerso
- 7305 12 - Saldati longitudinalmente, altri
- 7305 19 - Altri
- 7305 20 - Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

---

(1) Cfr. codice NC 7304 20 nella versione 1992.

(\*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

- Ex 73.06 (\*) Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
- 7306.10 - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti
  - 7306.20 - Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas
- 73.07 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio
- Ex 73.08 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
- 7308 20 - Torri e piloni
  - 7308 40 - Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature
  - Ex 7308 90 - Altri
    - Parti destinate a piattaforme per l'estrazione del petrolio e del gas
- Ex 73.09 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
- Ex 7309 00 -- Per materie liquide
    - Di capacità superiore a 1 000 000 di litri specificamente destinati a riserve petrolifere strategiche
    - Con rivestimento calorifugo
- Ex 7311 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
- Di capacità superiore a 1 000 litri

(\*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

- Ex 73.12 (\*) Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità
- Ex 7312 10 - Trefoli e cavi
    - Cavi rivestiti, non rivestiti o zincati dei tipi utilizzati nel settore energetico
- Ex 73.26 Altri lavori di ferro o acciaio
- Ex 7326 90 - Altri
    - Connettori per cavi di fibre ottiche
- Ex 76.13 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
- Di capacità superiore a 1 000 litri
- Ex 76.14 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità
- Ex 7614 10 - Con anima di acciaio
    - Dei tipi utilizzati per la produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità
  - Ex 7614 90 - Altri
    - Dei tipi utilizzati per la produzione, trasmissione e la distribuzione di elettricità
- Ex 78.06 Altri lavori di piombo
- Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali a forte radioattività
- Ex 81.09 Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi
- Ex 8109 90 - Altri
    - Cartucce o tubi utilizzati per elementi combustibili nucleari

(\*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.



- Ex 82.07      Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
- Utensili di perforazione o di sondaggio:
    - 8207 13 <sup>(2)</sup>      -      Con parte operante di cermet
    - 8207 19            -      Altri, comprese le parti
- Ex 83.07 (\*)   Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori
- Destinati esclusivamente a pozzi per l'estrazione di petrolio e di gas
- 84.01          Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica
- 84.02          Caldaie a vapore (generatori di vapore) diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
- 84.03          Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
- 84.04          Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
- 84.05          Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori
- Ex 84.06      Turbine a vapore
- Altre turbine <sup>(3)</sup>:
    - 8406 81 <sup>(3)</sup>      -      Di potenza superiore a 40 MW
    - 8406 82 <sup>(3)</sup>      -      Di potenza inferiore o uguale a 40 MW
    - 8406 90            -      Parti

(2) Cfr. codici NC 8207 11 e 8207 12 nella versione 1992.

(3) Cfr. codice NC 8406 19 nella versione 1992.

(\*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

- Ex 84.08 (\*) Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi diesel)
- Ex 8408 90 - Altri motori
    - Nuovi, di potenza superiore a 50 kW
- Ex 84.09 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408.
- 8409 99 - Altre
- 84.10 Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
- 84.11 (\*) Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
- 84.13 (\*) Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
- Ex 84.14 (\*) Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
- Ventilatori:
    - Ex 8414 59 - Altri
      - Destinati all'industria mineraria e alle centrali elettriche
    - 8414 80 - Altri
    - 8414 90 - Parti
- 84.16 Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili.

- Ex 84.17 Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
- Ex 8417 80 - Altri
    - Esclusivamente inceneritori di rifiuti, fornaci e forni di laboratorio e forni per la sinterizzazione dell'uranio "ovens"
  - Ex 8417 90 - Parti
    - Destinati esclusivamente all'incenerimento dei rifiuti, a fornaci e forni di laboratorio e a forni per la sinterizzazione dell'uranio "ovens"
- Ex 84.18 (\*) Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
- Altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore
  - 8418 61 - Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore
  - 8418 69 - Altri
- Ex 84.19 (\*) Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione
- 8419 50 - Scambiatori di calore
  - 8419 60 - Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas
    - Altri apparecchi e dispositivi:
  - 8419 89 - Altri

(\*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

Ex 84.21 (\*) Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

- Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:

8421 21 - Per filtrare o depurare l'acqua

- Apparecchi per filtrare o depurare i gas:

8421 39 - Altri

Ex 84.25 (\*) Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti

8425 20 - Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo

Ex 84.26 (\*) Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru

Ex 8426 20 - Gru a torre

-- Destinate a impianti di sondaggio sottomarino e in mare aperto

- Altre macchine ed apparecchi:

Ex 8426 91 - Costruiti per essere montati su un veicolo stradale

-- Apparecchi di sollevamento destinati alla riparazione e all'allestimento di pozzi

Ex 84.29 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

- Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici

Ex 8429 51 - Caricatori e caricatrici-spatatrici a caricamento frontale

-- Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

(\*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

- Ex 84.30 Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve
- Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:
    - 8430 31 - Semoventi
    - 8430 39 - Altre
  - Altre macchine di sondaggio o di perforazione:
    - Ex 8430 41 - Semoventi
      - Destinate all'esplorazione o allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas
    - Ex 8430 49 - Altre
      - Destinate all'esplorazione o allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas
- Ex 84.31 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430.
- Esclusivamente destinate a macchine o apparecchi
- 84.71 (\*) Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove.
- Ex 84.74 Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
- 8474 10 - Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare
  - 8474 20 - Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare
  - Ex 8474 90 - Parti
    - Di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

Ex 84.79 (\*) Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo (4)

- Altre macchine ed apparecchi:

Ex 8479 89 - Altri

-- Sostegno avanzante idraulico per miniere

Ex 84.81 Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8481 10 - Riduttori di pressione

8481 20 - Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8481 40 - Valvole di troppo pieno o di sicurezza

8481 80 - Altri oggetti di rubinetteria e organi simili

8481 90 - Parti

Ex 84.83 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione.

Ex 8483 40 - Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia

-- Elementi di trasmissione utilizzati esclusivamente in unità di pompaggio con aste di perforazione "sucker rod" destinati all'industria estrattiva del petrolio e del gas

---

(4) Capitolo 84.

(\*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

Ex 84.84 (\*) Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

8484 10 - Guarnizioni metalloplastiche

8484 20 <sup>(5)</sup> - Giunti di tenuta stagna meccanici

85.01 (\*) Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

85.02 (\*) Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

85.03 (\*) Parti riconoscibili come destinate esclusivamente e principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

Ex 85.04 (\*) Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

- Trasformatori con dielettrico liquido:

8504 21 - Di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

8504 22 - Di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA

8504 23 - Di potenza superiore a 10 000 kVA

- Altri trasformatori:

8504 33 - Di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA

8504 34 - Di potenza superiore a 500 kVA

8504 40 - Convertitori statici

8504 50 - Altre bobine di reattanza e di autoinduzione

8504 90 - Parti

---

(5) Non figura in una sottovoce separata nella versione 1992.

(\*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

- Ex 85.07 (\*) Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare
- Esclusi i tipi destinati ai settori non energetici
- 85.14 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
- Ex 85.26 (\*) Apparecchi di radorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
- 8526 10 - Apparecchi di radorilevamento o di radioscandaglio (radar)
    - Altri:
      - 8526 91 - Apparecchi di radionavigazione
- 85.31 (\*) Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio) diversi da quelli delle voci 8512 o 8530.
- Ex 85.32 Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
- 8532 10 - Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)
- 85.35 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V.
- 85.36 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampane, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V.



- Ex 8536 10 - Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili
    - Per un'intensità superiore a 63 A
  - Ex 8536 20 - Interruttori automatici
    - Per un'intensità superiore a 63 A
  - Ex 8536 30 - Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici
    - Per un'intensità superiore a 16 A
    - Relè:
      - 8536 41 - Per una tensione inferiore o uguale a 60 V
      - 8536 49 - Altri
  - Ex 8536 50 - Altri interruttori, sezionatori e commutatori
    - Per una tensione superiore a 60 V
- 85.37 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517.
- 85.38 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537.

- Ex 85.41      Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli, o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati
- Ex 8541 40   -   Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce
- Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce
- Ex 85.44      Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), munito o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
- 8544 60      -    Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V
- 8544 70      -    Cavi di fibre ottiche.
- Ex 85.45      Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carbone per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
- 8545 20      -    Spazzole

- 85.46 Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
- 85.47 Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
- Ex 8704 Autoveicoli per il trasporto di merci
- Altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
    - Ex 8704 21 - Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t
      - Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
    - Ex 8704 22 - Di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t
      - Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
    - Ex 8704 23 - Di peso a pieno carico superiore a 20 t
      - Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
  - Altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:
    - Ex 8704 31 - Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t
      - Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
    - Ex 8704 32 - Di peso a pieno carico superiore a 5 t
      - Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 87.05 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, autospazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

8705 20 - Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

Ex 87.09 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

- Carrelli:

Ex 8709 11 - Elettrici

-- Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 8709 19 - Altri

-- Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 89.05 Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

8905 20 - Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

Ex 90.15 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Ex 9015 80 - Altri strumenti ed apparecchi

-- Esclusivamente strumenti di geofisica

9015 90 - Parti ed accessori

Ex 90.26 (\*) Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032.

-- Eccetto per i prodotti destinati all'industria della distribuzione delle acque

90.27 Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi.

90.28 Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura.

Ex 90.29 (\*) Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Ex 9029 10 - Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

-- Contatori di produzione

Ex 9029 90 - Parti e accessori

-- Destinati a contatori di produzione

Ex 90.30 (\*) Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti.

- Ex 9030 10 - Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti
  - Destinati al settore energetico
- Altri strumenti ed apparecchi per la misura e o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore
- 9030 31 - Multimetri
- 9030 39 - Altri
- Altri strumenti ed apparecchi:
- Ex 9030 83 <sup>(6)</sup> - Altri, con dispositivo registratore
  - Destinati al settore energetico
- Ex 9030 89 - Altri
  - Destinati al settore energetico
- Ex 9030 90 - Parti ed accessori
  - Destinati al settore energetico
- 90.32 (\*) Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici.

---

(6) Cfr. codice 9030 81 nella versione 1992.

(\*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

#### 4. ALLEGATO EQ II

ELENCO DELLE ATTREZZATURE DEL SETTORE ENERGETICO  
(ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 bis)

## 14. ALLEGATO BR

ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON POSSONO AUMENTARE  
I DAZI DOGANALI O GLI ALTRI ONERI OLTRE IL LIVELLO RISULTANTE  
DAI LORO IMPEGNI O DA DISPOSIZIONI LORO APPLICABILI  
AI SENSI DELL'ACCORDO OMC.

(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)



## **15. ALLEGATO BRO**

**ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON POSSONO AUMENTARE I DAZI DOGANALI  
O GLI ALTRI ONERI OLTRE IL LIVELLO RISULTANTE DAI LORO IMPEGNI  
O DA DISPOSIZIONI LORO APPLICABILI AI SENSI DELL'ACCORDO OMC.**

(ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 7)

## ARTICOLO 6

### APPLICAZIONE PROVVISORIA

1. I firmatari che applicano temporaneamente il trattato sulla Carta dell'energia ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e le parti contraenti decidono di applicare la presente modifica provvisoriamente, in attesa della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, nella misura in cui tale applicazione provvisoria non è incompatibile con la loro costituzione o le loro leggi e i loro regolamenti.
2. a) Fatto salvo il paragrafo 1:
  - i) un firmatario che applica temporaneamente il trattato sulla Carta dell'energia o una parte contraente possono, entro novanta giorni dall'adozione della presente modifica da parte della Conferenza sulla Carta, presentare al depositario una dichiarazione di impossibilità ad accettare l'applicazione provvisoria della presente modifica;
  - ii) un firmatario che non applica temporaneamente il trattato sulla Carta dell'energia ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, può, al più tardi alla data nella quale diventa parte contraente o inizia ad applicare il trattato provvisoriamente, presentare al depositario una dichiarazione di impossibilità ad accettare l'applicazione provvisoria della presente modifica.

L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al firmatario o alla parte contraente che ha presentato una siffatta dichiarazione. Un firmatario o una parte contraente che hanno presentato tale dichiarazione possono ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario.
- b) Né il firmatario o la parte contraente che presentano una dichiarazione di cui alla lettera a), né gli investitori di tale firmatario o parte contraente possono rivendicare i benefici dell'applicazione provvisoria a titolo del paragrafo 1.
3. Qualsiasi firmatario o parte contraente può porre fine alla sua applicazione provvisoria della presente modifica notificando per iscritto al depositario la sua intenzione di non ratificarla, accettarla o approvarla. La fine dell'applicazione provvisoria diviene effettiva, per qualsiasi firmatario o parte contraente, dopo sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica scritta. Si considera che il firmatario che pone fine all'applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell'energia ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera a), pone fine anche all'applicazione provvisoria della presente modifica, con effetto alla stessa data.

## ARTICOLO 7

### SITUAZIONE GIURIDICA DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate in relazione all'adozione della presente modifica costituiscono parte integrante del trattato sulla Carta dell'energia.

**DECISIONI RELATIVE ALL'ADOZIONE  
DELL'EMENDAMENTO DELLE DISPOSIZIONI COMMERCIALI  
DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

**DECISIONI RELATIVE ALL'ADOZIONE  
DELL'EMENDAMENTO DELLE DISPOSIZIONI COMMERCIALI  
DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

1. I firmatari che non applicano provvisoriamente l'emendamento adottato il 24 aprile 1998 possono, quando intraprendono i passi per la sua applicazione definitiva o provvisoria, notificare per iscritto al Segretariato che, per tutto il tempo in cui resteranno iscritti negli elenchi degli allegati BR e BRQ, applicheranno la modifica come se tutte le voci concernenti i materiali, i prodotti energetici e le attrezzature del settore energetico figurassero ancora negli allegati EM I e EQ I.

L'emendamento si applicherà di conseguenza a tali firmatari.

Un firmatario può in qualsiasi momento ritirare la suddetta notifica mediante comunicazione scritta al Segretariato.

2. Le "Disposizioni finali" dell'emendamento sono basate sulla parte VIII, in particolare sull'articolo 42, del trattato sulla Carta dell'Energia, nella misura in cui è pertinente.